

Giunta Esecutiva



*Verbale della riunione
del 2 Luglio 2008*

Riunione GIUNTA ESECUTIVA

A seguito del regolare mandato alla carica di Presidente dell'Associazione denominata A.N.N.A., il sig. Pietro Tacchini ha riunito il giorno **sabato 29 Marzo 2008**, alle ore 11:00 presso l'Hotel Re Enzo – Via Santa Croce 26 – Bologna, in prima convocazione, e alle **ore 14:30 in seconda convocazione**, la Giunta Esecutiva all'uopo convocata con nota prot. n. 2008-2 cat. GE,

Presiede: il Presidente Sig. Tacchini Pietro

Alla trattazione dell'O.d.G., allegato, sono presenti (P), ed assenti (A) i Signori della Giunta Esecutiva:

01	Tacchini Pietro	Presidente	P
02	Andreangeli Stefano	Membro	A
03	Baldoni Margherita	Membro	P
04	Bizzotto Paolo	Membro	P
05	Falsioli Francesco	Membro	A
06	Guerra Marco	Membro	A
07	Passaretti Natalina	Membro	P

Ed i Sigg.ri invitati a partecipare senza diritto di voto:

01	Fontana Lazzaro		P
02	Montanari Sandra		P
03			
04			
05			
06			
07			

Il Presidente, Sig. Pietro Tacchini, fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in merito all'Ordine del Giorno.

Viene nominato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Sig. Bizzotto Paolo quale Segretario.

1. Punto 1 O.d.g.: «Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione».

La Giunta Esecutiva approva all'unanimità l'elenco degli iscritti alla data del 30.06.2008.

Punto 2 O.d.g.: «Definizione dei criteri per la redazione del «Testo Unico delle Notifiche».

Asirelli:

La difficoltà nell'affrontare un progetto di testo unico delle notificazioni si evidenzia principalmente sotto due aspetti:

- Unificare un'unica procedura notificatoria per atti del processo civile e di quelli amministrativi in genere e in particolare di quelli tributari o mantenere l'attuale impostazione delle norme speciali con le relative differenziazioni.
- Pensare alla modifica dell'attuale sistema che prevede più figure di agente notificatore, che mi sembra di gran lunga la più ostica, anche per gli interessi corporativi che si andranno a toccare o lasciare l'attuale impianto normativo promuovendo una norma che estenda le stesse competenze a tutte le figure di agente notificatore attualmente esistenti, e lasciando poi alle varie rispettive amministrazioni di appartenenza la valutazione circa l'estensione dell'attività dei propri notificatori in base alle esigenze del territorio e della propria organizzazione.

Ma l'occasione deve soprattutto servire per apportare quelle variazioni alle norme che possano contribuire a risolvere dubbi interpretativi e chiarire le modalità di applicazione.

Quindi partiremo da quest'ultima esigenza e passeremo successivamente all'integrazione con altre norme speciali, per poi analizzare le implicazioni che l'istituzione di un unico agente notificatore andrà a significare a seconda di come vorremo che detto testo unico preveda debba evolvere la figura dell'unico agente notificatore, implicazioni che potrebbero pure significare rivisitazioni anche cospicue delle norme in tal senso.

Una cosa che va evidenziata in sede di proposta del Testo Unico è la ragione per cui il legislatore dovrebbe favorire l'evoluzione verso un'unica figura di agente notificatore, finalizzata a una migliore efficienza dell'organizzazione della pubblica amministrazione e se non a una diminuzione, un'operazione senza aumento di costi. Diversamente la proposta potrebbe arenarsi immediatamente.

Aspetti problematici delle norme attualmente in vigore e correttivi da apportare.

L'art. 137 c.p.c. dice che va consegnata copia dell'atto e restituito l'originale, tuttavia in campo amministrativo vi è spesso l'esigenza inversa, quindi bisognerà prevedere anche questa necessità e anche se l'attuale stesura delle norme non comporta problemi a tal proposito si può approfittare dell'occasione per specificare anche questa possibilità.

L'art. 138 c.p.c. ha introdotto l'obbligatorietà della consegna dell'atto in prima istanza presso l'abitazione del destinatario. Tuttavia, nella prassi quotidiana capita spesso di dover notificare atti, direttamente presso gli uffici emittenti o perché il destinatario è stato chiamato o perché è venuto di sua iniziativa per controllare lo stato della sua pratica. Si potrebbe quindi introdurre a tal proposito una clausola che consenta la notifica con consegna senza tentativo preventivo presso la sua abitazione. Si può anche prevedere che limitatamente a questa eventualità la firma di una ricevuta dell'atto in questione possa equivalere a notifica nell'ottica di uno snellimento della procedura. Oppure prevedere che l'atto possa essere notificato dal funzionario che lo emana come già previsto per le sanzioni amministrative (art. 14 legge 689/81). Sarà poi da valutare quanto possa incidere invece sulle attuali incombenze del messo notificatore e sul suo profilo professionale.

L'art. 140 c.p.c. andrebbe calibrato secondo il principio della scissione dei tempi di notifica per il richiedente e per il destinatario. Un inconveniente che va a discapito del cittadino è il fatto che una volta compiute le tre formalità previste per l'attuazione del 140 c.p.c. la notificazione è immediatamente esecutiva. Pensiamo ad esempio ad una notifica effettuata nel periodo estivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

A seconda del tipo di atto, il destinatario (eventualmente in vacanza) potrà avere l'incombenza di effettuare un pagamento o inoltrare un ricorso entro termini che non gli consentono di poter adempiere diligentemente o di ricorrere, proprio perché ne verrà a conoscenza solamente al suo ritorno a casa. Vi sono alcune violazioni di regolamenti che contemporaneamente alla sanzione impongono anche un'azione del destinatario da effettuarsi entro termini brevi, ad esempio 10 giorni dall'avvenuta notifica a pena di ulteriori sanzioni.

Si potrebbe a tal proposito prevedere che la notificazione per il cittadino sia valida dal momento della ricezione della raccomandata AR.

Inoltre poiché si deve tener conto dell'equità di trattamento tra cittadini, dovranno assicurarsi stesse garanzie per chi si veda notificare l'atto ai sensi del 140 c.p.c., o per posta ai sensi del 149 c.p.c. in caso di temporanea assenza.

Infatti, attualmente in caso di assenza temporanea, il cittadino che sia assente e non possa ritirare la raccomandata speditagli ai sensi del 149 c.p.c. avrà 10 giorni di tempo, quale dilazione della data di notificazione a fronte della particolare situazione disagiata in cui si viene a trovare, tempo che scatta dalla spedizione della raccomandata ad opera del postino che lo avvisa del deposito della busta verde contenente l'atto,

Parimenti, anche con notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dovrà essere concesso lo stesso termine al cittadino cui viene depositata la raccomandata che lo avverte dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.

In tal modo si attribuirà il giusto valore alla raccomandata con ricevuta di ritorno attualmente prevista nel 140 c.p.c. escludendo l'interpretazione fatta dalle sezioni unite della Cassazione che considera la necessità di allegazione della ricevuta di ritorno ai fini del controllo dell'effettiva ricezione invece di considerarla ai fini del controllo della data di ricezione da cui far partire gli effetti della notifica nei confronti del destinatario.

Inoltre per aiutare il notificatore ad adempiere più facilmente ai suoi compiti e nello spirito di equità anzidetto, bisogna prevedere che l'avviso da apporre all'uscio possa essere alternativamente lasciato nella buca delle lettere come consentito al postino.

Art. 142 c.p.c.

Per questo articolo, ai fini della semplificazione della procedura, posto che non sarà comunque possibile non applicare le convenzioni internazionali, si potrà prevedere di spedire l'atto con racc. AR con valore di notifica, senza per forza dover inoltrare l'atto al ministero degli esteri per la consegna tramite consolato. In caso di mancata consegna per trasferimento del destinatario o perché lo stesso risulta sconosciuto si passerà all'applicazione dell'art. 143 c.p.c.

Se non dovesse tornare l'AR sarà possibile tentare tramite via consolare come attualmente stabilito.

Art. 143 c.p.c.

Il secondo comma di questo articolo dovrà prevedere in presenza di atto non processuale, l'unica incombenza del deposito dell'atto senza invio al Pubblico Ministero.

L'Art. 145 c.p.c. onde evitare disparità di trattamento con la spedizione ai sensi dell'art. 149 c.p.c., che consente la notificazione anche alla persona giuridica in caso di chiusura temporanea (ad esempio per ferie), dovrà essere variato consentendo l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. anche alla sede della società oltre che al legale rappresentante presso la propria abitazione.

Art. 149 c.p.c.

Per la spedizione per posta dovrà essere indicato chiaramente che sarà possibile effettuarla anche extra territorialmente, per la notifica regolata dalla 890/82.

Che non vi sono restrizioni di competenza in base alla tipologia di atto, quando lo stesso rientra nelle normali competenze del notificatore. Attualmente, infatti, la 890/82 consente la notificazione al messo solo per un per gli atti tributari.

Pensando ad una figura unica di notificatore si può ritenere che le norme che regolano la sua attività che non varino a seconda dell'atto che sta notificando, per cui alcuni degli articoli del CPC potranno essere integrati anche in questo senso.

Ad esempio mi riferisco all'obbligo di firma di una ricevuta per le persone diverse dal destinatario, già prevista per gli atti tributari e della firma del destinatario sull'atto, che potrebbe diventare d'obbligo anche per tutti gli altri.

Attualmente l'introduzione della seconda raccomandata nella notifica per posta che si è adeguata alle disposizioni già dettate per gli atti tributari, rischia di essere vista come disparità di trattamento nel caso la notifica sia eseguita personalmente dal messo notificatore che attualmente non ha l'obbligo di inviarla per le altre tipologie di atti. Questo aspetto va tenuto in considerazione poiché se si vuole procedere in questa direzione, verranno tuttavia aumentati apprezzabilmente i costi della notificazione e le incombenze per il notificatore.

Per quanto riguarda la notifica all'estero la stessa deve essere possibile per tutti i tipi di atti.

La procedura di notifica in caso di irreperibilità assoluta non deve trovare differenziazioni, abolendo l'avviso in busta chiusa da pubblicare all'albo e valutando la congruità di mantenere un unico divario tra i tempi di avvenuta notificazione nei confronti del richiedente la notificazione e del destinatario in 20 giorni.

Per gli atti fiscali, inoltre, si far riferimento al concetto di domicilio fiscale.

Qui andrà valutata la questione in ordine alla sua abolizione o alla sua armonizzazione rispetto l'impianto normativo del procedimento ordinario.

Fontana: L'importanza di arrivare a novembre ad una legge delega sarebbe veramente un grande risultato.

Baldoni: E' necessario entrare nel dettaglio affinché si possano definire meglio i criteri generali. Notifica on line e ridefinizione della legge 890/1982.

Fontana: Abrogazione dell'art. 149 c.p.c. dando la possibilità al Resp. del Procedimento di poter utilizzare, a discrezione, la notifica a mani.

Baldoni: la notifica per posta non risulta efficace. Sono perplessa sul fatto che l'inquadramento non sia fatto per legge ma bensì attraverso la contrattazione sindacale.

Bizzotto: Separazione del civile dal penale. Conoscenza legale maggiore definizione che metterà in crisi la legge 890/1982. Riconoscimento del ruolo del Messo Comunale inserendolo nel Quadro di Concetto lasciandolo alla contrattazione sindacale. Necessità di affidarsi a docenti amministrativi e comunque fare un passaggio con l'avv. Gastaldello. Bisogna lavorare sulla sfera di conoscibilità quindi conoscenza legale.

Baldoni: Studio sulla evoluzione della sfera di conoscibilità e maggiore garanzia al cittadino. Riconvocazione della G.E. indicativamente per il 5 settembre. Abolizione del Rimborso Spese di Notifica.

La Giunta Esecutiva approva all'unanimità dando mandato al Presidente per le incombenze delle pratiche necessarie.

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta non avendo altri chiesto la parola.

Il Presidente **Pietro Tacchini**

Il Segretario **Bizzotto Paolo**

Bologna 2 luglio 2008